ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4117 del 10/08/2018

Oggetto CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE

SUPERFICIALI AD USO DOMESTICO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 DALLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME MARANO IN LOC. OSPEDALETTO DEL COMUNE DI CORIANO (RN). PROCEDIMENTO RN18A0014 -

RICHIEDENTE: SIG. LEARDINI MAURO.

Proposta n. PDET-AMB-2018-4310 del 10/08/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dieci AGOSTO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini **Unità Gestione Demanio Idrico**

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO DOMESTICO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 DALLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME MARANO IN LOC. OSPEDALETTO DEL COMUNE DI CORIANO (RN). PROCEDIMENTO RN18A0014 - RICHIEDENTE: SIG. LEARDINI MAURO.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riquardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021")e n. 2067/2015 "Attuazione della Direttiva

2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021";

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 "Definizione dei fabbisogni irriqui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati";
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015
 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in
 relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto
 Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n.
 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del
 Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini.

PREMESSO che il Sig. Leardini Mauro (C.F. LRD MRA 67E11 H924G) ha presentato in data 22/05/2018, assunta in pari data al prot. Arpae PGRN/2018/4876, istanza per la concessione di derivazione di acque superficiali ad uso "irrigazione agricola" dal torrente Marano in loc. Ospedaletto del Comune di Coriano (RN) - **Procedimento RN18A0014**;

VISTA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo verrà esercitato tramite pompa mobile, azionata dalla presa di forza della trattrice agricola, dalla sponda sinistra del torrente Marano in loc. Ospedaletto del Comune di Coriano (RN), con punto di presa su un'area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante la particella 291;
- la portata massima richiesta è di 2,0 l/s;
- la quantità d'acqua richiesta è di complessivi 1.000 m³/annui;
- la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso "irrigazione agricola";
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso "irrigazione agricola" di cui alla lett. a) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

VALUTATA:

- la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, in quanto:
 - ➤ il prelievo insiste sul corpo idrico del torrente Marano contraddistinto dal cod. 20000000000 3 ER in stato ecologico 2010-2013 "cattivo" e non in stress idrico;
 - ➢ l'intensità dell'impatto della <u>singola derivazione</u> risulta "lieve", in quanto risulta "lieve" l'alterazione idrologica (portata massima prelevata D = 2,0 l/s, portata media del corpo idrico Qm = 550 l/s per cui D/Qm << 12,5%) e, essendo il prelievo esercitato tramite pompa mobile, risulta nulla l'alterazione morfologica;
 </p>
 - ➤ applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l'impatto della singola derivazione ricade nell'ambito A (Attrazione), con derivazione compatibile;
 - ➢ l'intensità dell'impatto del <u>cumulo delle derivazioni</u> sul corpo idrico risulta "lieve", in quanto risulta "lieve" l'alterazione idrologica (portata massima prelevata sul corpo idrico, come desumibile dalla banca dati SISTEB, D = 17,0 l/s, portata media del corpo idrico Qm = 550 l/s per cui D/Qm << 25%);
 </p>
 - ➤ applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l'impatto del cumulo delle derivazioni sul corpo idrico ricade nell'ambito A (Attrazione), con derivazione compatibile;
- la congruità del volume annuo di prelievo richiesto con quello stimabile in base alle tipologie di colture praticate;

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 2325 del 29/06/2018 dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con cui si rilascia il nulla-osta idraulico, fatti salvi i diritti di terzi, all'intervento richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

STABILITO che il canone annuale per l'uso irrigazione agricola, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 12,10 (euro dodici/10) per l'anno 2018;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 22/05/2018 al versamento della somma di €.
 99,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 02/02/2015;
- ha provveduto in data 07/08/2018 al pagamento dei canoni dal 2018 al 2022, pari complessivamente a €. 60,50 (euro sessanta/50), in unica soluzione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art.39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, secondo cui i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;
- che il richiedente ha provveduto in data 07/08/2018 al versamento della somma di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il Concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

• che con nota prot. PGRN/2018/6881 del 18/07/2018 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014 per la durata di anni cinque fino alla data del **31/12/2022**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

- 1. di rilasciare al Sig. Leardini Mauro (C.F. LRD MRA 67E11 H924G), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque superficiali in loc. Ospedaletto del Comune di Coriano (RN) tramite pompa azionata dalla presa di forza della trattrice agricola con punto di presa su un'area del demanio idrico in sponda sinistra del Fiume Marano distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 15 antistante la particella 291 ad uso "irrigazione agricola" e di fissare una portata massima pari a 2 l/s ed un volume annuo massimo complessivo pari a 1.000 m³;
- 2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
- 3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2022**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
 - 4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2018 e per gli anni successivi in €. 12,10 (euro dodici/10), dando conto che i canoni annui per la concessione fino al 2022, pari complessivamente a €. 60,50 (euro sessanta/50), sono stati versati in un'unica soluzione in data 07/08/2018, salvo conguaglio, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art. 39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, in base al quale i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;
- 5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
- 6. di fissare in €. 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- 7. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
- 8. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;

9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;

10. di stabilire inoltre:

- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 11. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

Dott. Stefano Renato De Donato (Documento firmato digitalmente)



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata al Sig. Leardini Mauro (C.F. LRD MRA 67E11 H924G) per il prelievo di acque superficiali ad uso "irrigazione agricola" nel Comune di Coriano (RN)- **Procedimento RN18A0014.**

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

La derivazione dal corso d'acqua, avverrà mediante opere mobili costituite da:

- pompa azionata dalla presa di forza della trattrice con potenza di 37 Kw;
- diametro del tubo mm. 80;

Il prelievo sarà ubicato in sponda sponda sinistra del Fiume Marano in loc. Ospedaletto del Comune di Coriano(RN) su area del demanio idrico distinta al N.C.T. al foglio 15 antistante la particella 291 avente le seguenti coordinate geografiche: UTM RER: X = 786.301 Y = 875.285.

L' acqua derivata verrà destinata all'uso "irrigazione agricola" per l'irrigazione di 3,80 ettari di superficie destinati parte a seminativo e parte a colture orticole portaseme.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua superficiale dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima di prelievo: 2 l/s;
- massimo volume annuo prelevato: 1.000 m³;

Il Concessionario dovrà, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

- 1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

- 2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
- 3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;

- 4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
- 5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- 6. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il Concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
- 7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è rilasciata fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
- 2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
- 3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 5 CANONE DELLA CONCESSIONE

- 1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 3. Il canone è aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;

- 2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
- 3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7 RINNOVO

- Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il Concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2022;
- 2. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
- 2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART. 9 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione, inoltre, è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2920/2017, di seguito riportate:

- 1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE;
- 2. Il nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dell'impianto di attingimento dovranno essere concordate dal richiedente con i rispettivi proprietari;
- 3. Nella fascia di rispetto ricadente nei dieci (10) metri dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità; l'opera di prelievo (motopompa e tubo) dovrà essere rimossa dal corpo arginale o dalla sponda del corso d'acqua nei periodi in cui non si esegue la derivazione ed in caso di lavori di manutenzione idraulica;
- 4. Il richiedente dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 051-4689631), della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;

- 5. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna;
- 6. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;
- 7. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
- 2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
- 3. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);
- 4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
- 5. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di l'Agenzia Regionale per la Sicurezza pubblico interesse, Protezione Civile -Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero comportanti l'incompatibilità parziale o totale occorressero lavori idraulici dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese

	all'esecuzio Servizio co	one dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal ncedente;
		one alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita anzione prevista dalle norme sopra richiamate;
II	sottoscritto	, presa visione in data del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in
es	so contenuti.	
		Firma per accettazione del Concessionario

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.